



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XII LEGISLATURA

ANNO 2003

DISEGNO DI LEGGE 20 ottobre 2003, n. 236

Istituzione della figura professionale dell'operatore nelle discipline bio-naturali per il benessere psicofisico

D'iniziativa del **consigliere**
Pino Morandini (Centro – U.P.D.)

Presentato il **20 ottobre 2003**

Assegnato alla **Seconda Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della figura professionale dell'operatore nelle discipline bio-naturali per il benessere psicofisico

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Principi delle discipline bio-naturali*
- Art. 3 - *Registro provinciale delle discipline bio-naturali*
- Art. 4 - *Funzioni del registro provinciale*
- Art. 5 - *Esercizio dell'attività professionale di operatore nelle discipline bio-naturali*
- Art. 6 - *Comitato per le discipline bio-naturali*
- Art. 7 - *Formazione e abilitazione*
- Art. 8 - *Esame finale e rilascio dell'attestato*
- Art. 9 - *Iscrizione al registro provinciale*
- Art. 10 - *Sanzioni*
- Art. 11 - *Norma transitoria*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce ed istituisce la qualifica professionale di operatore nelle discipline bio-naturali per il benessere psico-fisico, allo scopo di migliorare la qualità della vita, contribuire ad incentivare il benessere dei propri cittadini e, a tutela dell'utenza, garantire alla persona una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

Art. 2 *Principi delle discipline bio-naturali*

1. Per discipline bio-naturali per il benessere psico-fisico si intendono quelle concezioni e pratiche, che hanno per finalità la promozione, la conservazione ed il ripristino dello stato di benessere per il miglioramento della qualità della vita della persona, avvalendosi, a tale scopo, di metodi ed elementi naturali la cui efficacia è stata verificata nell'esperienza storica concreta e nei vari contesti culturali e geografici, e che si fonda sui principi della necessaria armonia della persona con la natura, e dell'autonomia delle varie discipline, utilizzando ciascuna nel proprio ambito approcci, tecniche, strumenti, elementi e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale di origine.

2. Per operatore nelle discipline bio-naturali si intende la persona abilitata ad esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o parasubordinata, l'attività professionale inerente la disciplina o le discipline in cui abbia maturato specifica competenza.

Art. 3 *Registro provinciale delle discipline bio-naturali*

1. La Provincia autonoma di Trento istituisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il registro provinciale delle discipline bio-naturali. Il

registro è suddiviso in tre sezioni:

- a) discipline bio-naturali riconosciute dal comitato provinciale;
- b) associazioni e imprese pubbliche o private riconosciute per il rilascio della qualifica professionale;
- c) operatori professionali delle discipline bio-naturali che abbiano le qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal comitato.

2. Le sezioni b) e c) del registro sono suddivise in sottoelenchi riferiti ad ogni singola disciplina bio-naturale.

Art. 4

Funzioni del registro provinciale

1. Il registro ha la funzione di riconoscere gli enti pubblici e privati di formazione nelle discipline bio-naturali per il benessere psicofisico, che abbiano caratteristiche rispondenti alle finalità della legge in rapporto ai requisiti richiesti dalle specifiche commissioni di disciplina e convalidate dal comitato.

Art. 5

Esercizio dell'attività professionale di operatore nelle discipline bio-naturali

1. L'esercizio delle attività professionali di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere psicofisico è subordinato alla preventiva iscrizione nel registro.

2. Ai fini dell'iscrizione occorre:

- a) la maggiore età;
- b) la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
- c) il conseguimento del diploma almeno della scuola dell'obbligo o di altro diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equipollenza dalla competente autorità italiana;
- d) il possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi dell'articolo 8 o di qualifica equipollente conseguita in paesi dell'Unione europea o in paesi terzi.

Art. 6

Comitato per le discipline bio-naturali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia istituisce il comitato per le discipline bio-naturali.

2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) effettua attività di monitoraggio delle discipline bio-naturali per il benessere psicofisico;
- b) propone alla Giunta provinciale per ogni disciplina bio-naturale il curriculum formativo, il livello di formazione e di abilitazione necessari per svolgere l'attività lavorativa e l'esercizio della professione di operatore nelle relative discipline;
- c) stabilisce regole deontologiche comuni alle varie discipline;
- d) valuta la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento;
- e) istituisce le commissioni specifiche per ogni disciplina, stabilisce le relative funzioni, adotta i relativi regolamenti e nomina i relativi componenti scelti tra gli appartenenti alla stessa disciplina;

- f) verifica e convalida le scuole di formazione professionale che volessero essere riconosciute dalla Provincia in conformità ai criteri e alle qualifiche stabilite dalle specifiche commissioni;
- g) verifica e convalida le decisioni delle commissioni in merito all'ordinamento delle discipline;
- h) nomina un comitato di probiviri per dirimere le controversie interne al comitato ed alle commissioni;
- i) istituisce un organo di auto controllo sulle attività professionali e formative delle varie discipline.

3. Il comitato è composto dai seguenti soggetti:

- a) il Presidente della Giunta provinciale o un suo delegato in qualità di presidente;
- b) cinque rappresentanti eletti in assemblea fra le associazioni o scuole presenti sul territorio provinciale iscritte nel registro;
- c) un rappresentante designato dal comitato per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti);
- d) il dirigente provinciale di cui all'articolo 9.

4. I membri del comitato di cui alle lettere b) e c) del comma 3 vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal comitato.

6. Il comitato dura in carica cinque anni.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Svolge la funzione di segretario un dipendente provinciale in servizio presso la struttura provinciale competente.

8. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

9. La composizione e i compiti del comitato possono essere modificati, per motivate ragioni, su proposta del comitato stesso, con delibera della Giunta provinciale.

Art. 7

Formazione e abilitazione

1. Ai fini dell'abilitazione professionale, l'operatore nelle discipline bio-naturali effettua un percorso di formazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia, sentito il comitato, definisce per ogni singola disciplina:

- a) l'oggetto degli insegnamenti da inserire nei corsi di formazione;
- b) i livelli di formazione e di abilitazione all'attività lavorativa e all'esercizio della professione di operatore nelle discipline bio-naturali;
- c) i criteri per l'adozione dei programmi di formazione;
- d) il monte ore minimo dei corsi di formazione.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti da istituzioni di comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento, indicate dal comitato.

4. Tutti i corsi comprendono un tirocinio pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.

5. I corsi di formazione per operatori nelle discipline bio-naturali sono finanziati dalla Provincia, che annualmente determina i criteri e i parametri di finanziamento anche in relazione all'accesso a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione Europea.

Art. 8

Esame finale e rilascio dell'attestato

1. La frequenza ai corsi di formazione per operatore nelle discipline bio-naturali è obbligatoria.
2. Sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno raggiunto il monte ore minimo di formazione stabilito dalla Provincia nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, comunque non inferiore al 90 per cento delle ore complessive.
3. Al termine dei corsi gli allievi sostengono una prova pratica e/o teorica davanti ad un'apposita commissione d'esame.
4. Agli allievi che superano la prova la Provincia rilascia un attestato di qualifica professionale di operatore nelle discipline bio-naturali valido per l'iscrizione nel registro provinciale.

Art. 9

Iscrizione al registro provinciale

1. La domanda di iscrizione al registro provinciale è indirizzata al dirigente della struttura provinciale competente.
2. Il dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda dispone, se accolta, l'iscrizione.
3. Con l'inutile decorso del termine la domanda si considera accolta ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica all'interessato l'avvenuto assenso.

Art. 10

Sanzioni

1. Nei confronti di coloro che esercitano l'attività professionale di operatore in una delle discipline bio-naturali previste dal registro provinciale senza essere iscritti nel relativo la Provincia commina una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 euro.

Art. 11

Norma transitoria

1. Sono iscritti nel registro gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio provinciale e sono iscritti presso le associazioni di categoria a rilevanza nazionale o europea, i diplomati delle libere associazioni e/o delle scuole riconosciute dalla Provincia autonoma di Trento, nonché gli insegnanti che operano in tali istituti, subordinatamente alla presentazione entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda di iscrizione al registro provinciale, allegando all'istanza i titoli professionali posseduti, nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. La Provincia, sulla base della documentazione presentata e dei requisiti minimi indicati dalla stessa, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato, verifica l'idoneità dell'operatore all'iscrizione al registro.
3. L'iscrizione è comunque subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 5.